

Sentenza: n. 12 del 2009

Materia: Parchi e riserve naturali

Limiti violati: art. 14, lettere a), b), f), h), i) ed n), e 17, lettera b), dello statuto speciale; artt. 3, 97, e 118 della Costituzione; principio di leale collaborazione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione siciliana

Oggetto: art. 26, comma 4-*septies*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159

Esito: inammissibilità o infondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Cesare Belmonte

La Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4-*septies*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale), con riferimento a varie disposizioni dello statuto speciale, agli artt. 3, 97, e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione.

La norma censurata prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Regione e sentiti gli enti locali interessati, siano istituiti quattro parchi nazionali sul territorio regionale, e provvede altresì al finanziamento del primo avviamento di tali parchi.

Secondo la ricorrente la disciplina dei parchi e delle riserve naturali è già interamente ricompresa nell'ambito delle materie attribuite alla Regione siciliana dagli artt. 14 e 17 dello statuto speciale (agricoltura e foreste; bonifica; urbanistica; miniere, cave, torbiere e saline; acque; caccia e pesca; tutela del paesaggio; igiene e sanità).

Tale essendo l'assetto delle competenze, la Regione ha pertanto già organicamente disciplinato (con legge regionale n. 98 del 1981) l'istituzione di parchi e riserve naturali sul proprio territorio, senza alcuna obiezione statale. In definitiva, nel territorio della Sicilia non si può distinguere fra parchi nazionali e parchi regionali, poiché tutta la materia è di competenza regionale.

La potestà regionale sui parchi non è stata intaccata dalla sopravvenuta modifica del Titolo V della Costituzione, e in particolare dalla circostanza che l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. riserva alla legislazione esclusiva statale la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Per un verso, la riforma non ha comportato alcuna compressione delle prerogative già godute dalle Regioni. Per altro verso, la giurisprudenza costituzionale avrebbe evidenziato che in una materia trasversale quale l'ambiente allo Stato spetta solo la fissazione di standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale.

Né è ravvisabile nell'adozione della norma contestata la cura di un interesse di carattere unitario, *potendo questo ricorrere solo in caso di parchi aventi un'estensione territoriale ultraregionale o internazionale*.

Inoltre, la norma contrasta con svariati principi costituzionali: col principio di ragionevolezza, in quanto i nuovi parchi avrebbero una estensione inferiore a quella dei parchi regionali esistenti; col principio di buon andamento dell'attività amministrativa,

per la sovrapposizione di territori e di competenze; coi principi di sussidiarietà e adeguatezza, per l'assenza di esigenze importanti l'esercizio unitario delle funzioni amministrative.

Infine, in contrasto col principio di leale collaborazione, la norma in questione ha limitato la concertazione con la Regione siciliana alla sola concreta istituzione dei parchi nazionali enumerati dalla norma stessa, disattendendo la legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), che richiederebbe l'intesa con le Regioni a statuto speciale anche per la preliminare individuazione dei confini territoriali di un parco nazionale.

La difesa erariale assume che la materia dei parchi rientri in quella della protezione ambientale e contesta che una competenza della Regione siciliana in materia ambientale sia ricavabile dal tenore complessivo delle disposizioni dello statuto speciale.

La stessa Corte, prosegue la difesa erariale, ha chiarito che la materia dell'ambiente non costituisce una sfera di competenza statale circoscritta e delimitata, *intrecciandosi invece con altri interessi e competenze*.

In coerenza con la legge quadro n. 394 del 1991, la norma impugnata non detta una disciplina unilaterale, prevedendo viceversa una intesa con la Regione per la definizione delle modalità attuative; intesa che risolve la questione relativa all'ubicazione dei parchi in zone già sottoposte a disciplina protezionistica.

Ad avviso della Corte le censure fondate sulla irragionevolezza della norma e sulla violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa sono inammissibili poiché non presuppongono la violazione di competenze legislative regionali.

Le restanti censure non sono fondate, giacché la Regione muove da *una errata rappresentazione del riparto di competenze fra Stato e Regione nella materia dell'ambiente e dell'ecosistema*, che costituisce la *materia di riferimento* in tema di parchi.

La Corte richiama in primo luogo una propria precedente sentenza nella quale si afferma l'inesistenza di una competenza legislativa della Regione siciliana in materia ambientale come derivante dallo statuto di autonomia.

Con dovizia di richiami alla propria giurisprudenza, la Consulta sottolinea poi che la disciplina unitaria del bene ambiente attiene ad un *interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto, non derogabile da altre discipline di settore*. Ne deriva che la disciplina statale della materia prevale su quella fissata dalle Regioni nelle materie di competenza propria, *che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e quindi altri interessi*. E le medesime considerazioni valgono per la materia affine dell'ecosistema, riguardante non l'*habitat* umano ma la conservazione della natura come valore in sé.

Le finalità delle aree protette, configurate dalla legge quadro come essenzialmente conservative degli elementi naturali, inducono a concludere che nella disciplina dei parchi naturali nazionali sia prevalente proprio la competenza legislativa statale relativa all'ecosistema, competenza esclusiva al pari di quella in tema di ambiente.

Per questi motivi è irrilevante che la Regione abbia regolato con propria legge l'istituzione di parchi e riserve naturali, trattandosi con ogni evidenza di normativa riguardante i parchi naturali di rilevanza regionale.

Dall'infondatezza della censura avente ad oggetto la violazione di un ambito di competenza regionale discende l'infondatezza della censura fondata sull'indebita avocazione delle funzioni amministrative da parte dello Stato.

Quanto alla supposta violazione del principio di leale collaborazione per il mancato coinvolgimento della Regione già nella fase *di individuazione di massima* dei territori degli istituendi parchi, l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione; mentre il necessario ricorso allo strumento dell'intesa in sede di concreta istituzione dei parchi nazionali indicati dalla disposizione impugnata garantisce un ruolo decisivo della Regione siciliana nel processo di attuazione normativa.